



IANNACCONE RINALDI NOTAI

STUDIO NOTARILE - CIVIL LAW NOTARY FIRM

MILANO, 25 FEBBRAIO 2021

La società semplice holding: aspetti principali, responsabilità dei soci e intestazione fiduciaria

Edoardo Rinaldi notaio in Milano

iannacconerinaldi.it

SOCIETA' SEMPLICE: CARATTERISTICHE GENERALI

- Ha piena capacità giuridica, può essere titolare di ogni sorta di diritto o di beni.
- Libertà di forma e libertà nella valutazione dei conferimenti.
- La modifica dei patti avviene all'unanimità salvo patti contrari.
- I soci possono servirsi delle cose appartenenti al patrimonio sociale, con il consenso di tutti.
- Non è richiesta la valutazione iniziale dei conferimenti.
- Ogni socio è amministratore salvo patto contrario e ha potere di gestione con firma disgiunta.
- Non si può agire al di fuori dell'oggetto sociale.
- Possibile introdurre diritti di recesso e esclusione per violazione di obbligazioni dei patti sociali.



IL CONTRATTO DI SOCIETA'

Art. 2247 c.c.

“Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili.”



SOCIETA' SEMPLICE COME HOLDING ?

La società semplice può svolgere solo attività diverse da quelle commerciali. Secondo alcuni la società semplice può svolgere anche l'attività di piccolo imprenditore pur se commerciale.

Sono solo attività agricole o professionali ?

E l'attività di holding o di gestione di immobili propri ?



COMUNIONE A SCOPO DI GODIMENTO

ART. 2248 c.c.

“La comunione costituita o mantenuta al solo scopo del godimento di una o più cose è regolata dalle norme del titolo VII del libro III”

La gestione di beni propri è attività economica ?

E' mero godimento ?




NUOVA VITA PER LA SOCIETA' SEMPLICE

Era opinione diffusa che la società semplice potesse svolgere solo attività agricola. Ora si può ipotizzare di costituire società semplici che abbiano come oggetto la gestione di partecipazioni sociali, in genere valori mobiliari e immobili propri quali attività non commerciali. *Cfr. Cassazione III n. 75/2010 attività di ss di gestione e locazione immobili deve essere considerata impresa ai fini IVA, se abituale e sistematica.*



In quanto esercita attività non commerciale



In forza della normativa fiscale di trasformazione delle società di comodo, che riconosce un ruolo alla società semplice

ASPETTI: LA PUBBLICITA', RISERVATEZZA

La legge prevede la pubblicità dell'atto costitutivo nel registro imprese con mera funzione di pubblicità notizia. L'efficacia è dichiarativa solo per società semplici agricole.

Inoltre, ai fini antiriciclaggio, la regola tecnica n. 6 del Consiglio Nazionale del Notariato prevede che *«nelle società di persone e consorzi e negli enti privati non riconosciuti, può assumere rilievo, ai fini dell'individuazione del titolare effettivo, la figura della persona fisica che agisce, quale tramite di essi, in qualità di legale rappresentante.»* Appare esclusa quindi la profilatura, di primo acchito, degli altri soci.

CONFIDENTIAL

ASPETTI: LA PUBBLICITA', RISERVATEZZA

Art. 2266 «La società acquista diritti e assume obbligazioni per mezzo dei soci che ne hanno la rappresentanza e sta in giudizio nella persona dei medesimi.

In mancanza di diversa disposizione del contratto, la rappresentanza spetta a ciascun socio amministratore e si estende a tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale.

*Le modificazioni e l'estinzione dei poteri di rappresentanza sono regolate dall'articolo 1396». **Pertanto gli atti firmati da chi non è amministratore sono inefficaci.***

Dunque chi ha la rappresentanza della società ? Senza pubblicità dichiarativa del registro delle imprese l'attività verso terzi è problematica.

CONFIDENTIAL



Edificio in centro a Milano, destinato a ospitare una banca, di proprietà di una società semplice.



ASPETTI: LA SEGRETEZZA, SOLUZIONI

Soluzione ?

Patti strutturati in maniera professionale e in modo approfondito.

Ipotesi di modifica dei patti sociali unicamente in forma solenne e pubblicità nel Registro delle Imprese. Resta il tema della riservatezza.



RISERVATEZZA: PUO' UNA SOCIETA' FIDUCIARIA PARTECIPARE A SOCIETA' SEMPLICE ?

In genere vi era opinione contraria alla partecipazione a una società di persone di una società di capitali per *intuitus personae* garantito solo da soci persone fisiche, **natura fisica necessaria del socio per norme di legge** e infine secondo Cass. Sez. Unite 5636/1988 per carattere del potere gestorio degli amministratori di società di capitali (**patrimonio sottratto a controlli**) e per norme imperative a tutela di **integrità e trasparenza del capitale di società con personalità giuridica**.

Punti tutti superati.

Ora per snc e sas Art. 111. *duodecies disp.att.*

«Qualora tutti i loro soci illimitatamente responsabili, di cui all'articolo 2361, comma secondo, del codice, siano società per azioni, in accomandita per azioni o società a responsabilità limitata, le società in nome collettivo o in accomandita semplice devono redigere il bilancio secondo le norme previste per le società per azioni; esse devono inoltre redigere e pubblicare il bilancio consolidato come disciplinato dall'articolo 26 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, ed in presenza dei presupposti ivi previsti.»

RISERVATEZZA: PUO' UNA SOCIETA' FIDUCIARIA PARTECIPARE A SOCIETA' SEMPLICE ? LA PRASSI

Con la risoluzione n. 136/E del 7 dicembre 2006 l'Agenzia delle Entrate ha stabilito che

«il rapporto fiduciario è generalmente considerato sussistente nei casi in cui la partecipazione si sostanzia in una mera partecipazione al “capitale” delle società di persone ovvero in forme che non comportino una responsabilità illimitata del socio stesso e una ingerenza nell'amministrazione della società (è il caso di partecipazioni in società in accomandita detenute da soci accomandanti).»

RISERVATEZZA: PUO' UNA SOCIETA' FIDUCIARIA PARTECIPARE A SOCIETA' SEMPLICE ? RISPOSTA

La risposta è dunque positiva per quote che non prevedono la responsabilità illimitata.

Si ritiene tuttavia che occorra disciplinare compiutamente nei patti sociali l'obbligo di redazione di un bilancio secondo le norme della società per azioni.

In caso di assunzione del ruolo di amministratore che comporti l'assunzione di responsabilità illimitata, la società fiduciaria potrebbe divenire amministratore indirettamente con un veicolo apposito.



CARATTERISTICHE: RESPONSABILITA' DEI SOCI PER LE OBBLIGAZIONI SOCIALI

ART. 2267 c.c.

“I creditori della società possono far valere i loro diritti sul patrimonio sociale. Per le obbligazioni sociali rispondono inoltre personalmente e solidalmente i soci che hanno agito in nome e per conto della società e, salvo per patto contrario, gli altri soci.

Il patto deve essere portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei; in mancanza, la limitazione della responsabilità o l'esclusione della solidarietà non è opponibile a coloro che non ne hanno avuto conoscenza .”

ART. 2269 c.c.

“ Chi entra a far parte di una società già costituita risponde con gli altri soci per le obbligazioni sociali anteriori all'acquisto della qualità di socio”

Responsabile è solo chi firma per conto della società o tutti i soci che hanno la rappresentanza ? Il quesito resta aperto, sembra tuttavia che tutti i soci che abbiamo la rappresentanza siano comunque responsabili.

ART. 2268 c.c.

«Il socio richiesto del pagamento di debiti sociali può domandare, anche se la società è in liquidazione, la preventiva escussione del patrimonio sociale, indicando i beni sui quali il creditore possa agevolmente soddisfarsi.»

CARATTERISTICHE: RESPONSABILITA' DEI SOCI PER LE OBBLIGAZIONI SOCIALI, FALSO MITO PER SOCIETA' DI CAPITALI

E' vero che nelle società di capitali i soci non sono mai illimitatamente responsabili ? Sì tuttavia con eccezioni nei casi di

soci amministratori, in caso di violazione delle norme in tema di amministrazione.

soci accomandatari nelle SAPA.

mancato rispetto norme sui conferimenti e nel caso di socio unico in assenza di pubblicità apposita ex artt. 2325, 2462.

soci che intenzionalmente decidono o autorizzano atti dannosi ex art. 2476 comma 7.



IANNACCONE RINALDI NOTAI

STUDIO NOTARILE - CIVIL LAW NOTARY FIRM

CARATTERISTICHE: IL CREDITORE DEL SOCIO

ART. 2267 c.c.

‘Il creditore particolare del socio, finché dura la società, può far valere i suoi diritti sugli utili spettanti al debitore e compiere atti conservativi sulla quota spettante a quest'ultimo nella liquidazione.

Se gli altri beni del debitore sono insufficienti a soddisfare i suoi crediti, il creditore particolare del socio può inoltre chiedere in ogni tempo la liquidazione della quota del suo debitore. La quota deve essere liquidata entro tre mesi dalla domanda, salvo che sia deliberato lo scioglimento della società.’



FOCUS SU SUCCESSIONE A CAUSA DI MORTE

In caso di morte di un socio gli altri possono sciogliere la società o continuare con gli eredi.

E' possibile prevedere patti sociali appositi con clausole di consolidamento.

Sono leciti patti che consentano un'opzione di acquisto e accrescimento della partecipazione a altri soci o agli eredi.

E' illegittimo l'obbligo automatico di ingresso degli eredi per partecipazioni con responsabilità illimitata.

E' contestato obbligo di ingresso (non automatico) degli eredi in partecipazioni che comportino responsabilità illimitata, seppure in previsione di un mero risarcimento danno qualora non adempiano.



FOCUS SU SUCCESSIONE A CAUSA DI MORTE: ASPETTI FISCALI



L'importanza del bilancio per società semplici immobiliari si desume anche

dal *Testo unico del 31/10/1990 n. 346, Art. 16* La base imponibile, relativamente alle azioni, obbligazioni, altri titoli e quote sociali compresi nell'attivo ereditario, e' determinata assumendo: ...

b) ... per le quote di società non azionarie, comprese le società semplici e le società di fatto, il valore proporzionalmente corrispondente al valore, alla data di apertura della successione, del patrimonio netto dell'ente o della società risultante dall'ultimo bilancio pubblicato o dall'ultimo inventario regolarmente redatto e vidimato, tenendo conto dei mutamenti sopravvenuti, ovvero, in mancanza di bilancio o inventario, al valore complessivo dei beni e dei diritti appartenenti all'ente o alla società al netto delle passività risultanti a norma degli articoli da 21 a 23, escludendo i beni indicati alle lettere h) e i) dell'art. 12;

CARATTERISTICHE: FOCUS SU APPORTI, OPERA E BENE IN GODIMENTO

- Il conferimento può essere costituito **dall'obbligo del socio di prestare la propria attività lavorativa** (manuale o intellettuale) a favore della società. È questo il c.d. «socio d'opera o di industria». **Può trattarsi del socio amministratore.**
- Il compenso per il suo lavoro è rappresentato **dalla partecipazione ai guadagni della società.**
- In fase di liquidazione della società: parteciperà -in proporzione alla sua parte nei guadagni-solo alla ripartizione **dell'eventuale attivo che residua dopo il rimborso del valore nominale del conferimento ai soci che hanno apportato capitale (denaro, beni in proprietà, crediti).**
- Il socio d'opera **non ha diritto, salvo diversa pattuizione, al rimborso del valore del suo apporto.**
- Il conferimento può essere costituito dal **conferimento di beni in godimento.** Il socio conferente ha diritto allo scioglimento del rapporto sociale a ricevere il bene conferito

CARATTERISTICHE: FOCUS SU APPORTI, OPERA E BENE IN GODIMENTO, UN'IPOTESI

Si pensi a un nucleo familiare dove ciascuno possiede conti correnti amministrati e partecipazioni in società commerciali o immobiliari:

- ciascuno potrebbe conferire nella società semplice per una gestione unitaria, i rapporti contrattuali di conti di deposito amministrati di titoli e le partecipazioni sociali;
- il conferimento potrebbe avvenire senza perizie, attribuendo ai beni conferiti il valore concordato dalle parti.



IANNACCONE RINALDI NOTAI

STUDIO NOTARILE - CIVIL LAW NOTARY FIRM

CARATTERISTICHE: FOCUS SU FLESSIBILITA' NELLA RIPARTIZIONE DI UTILI E PERDITE

Tutti i soci hanno diritto di partecipare agli utili e partecipano alle perdite della gestione sociale. Essi godono della massima libertà nella determinazione della parte a ciascuno spettante e non è necessario che la ripartizione sia proporzionale ai conferimenti. Il solo limite posto all'autonomia privata rappresentata dal divieto di patto leonino.

Art. 2265 c.c.

“È nullo il patto con il quale uno o più soci sono esclusi da ogni partecipazione agli utili a alle perdite.”

CARATTERISTICHE: FOCUS SU RENDICONTO

ART. 2262. c.c.

“Salvo patto contrario ciascun socio ha diritto di percepire la sua parte di utili dopo l’approvazione del rendiconto”

Se il compimento degli affari sociali dura oltre un anno, deve essere predisposto dai soci amministratori *“al termine di ogni anno salvo che il contratto stabilisca un termine diverso”* (ex. Art. 2261, comma 2 c.c.)

Falso non si debba redigere bilancio, tuttavia non va pubblicato nel registro delle imprese.

CARATTERISTICHE: TRASFERIMENTI DELLE PARTECIPAZIONI

- Può ipotizzarsi un divieto di cessione, senza recesso.
- Si può rendere la cessione libera.
- Si possono introdurre diritti di prelazione o gradimento a favore degli altri soci.



FOCUS SU TASSAZIONE DI DONAZIONE E SUCCESSIONE DI PARTECIPAZIONE: PROBLEMATICI

Se si accede alla teoria che la società eserciti impresa, sarebbe illegittima l'esenzione di imposta di donazione prevista dal testo unico del 31/10/1990 n. 346, Art. 4-ter.

«I trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia di cui agli articoli 768-bis e seguenti del codice civile a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non sono soggetti all'imposta. In caso di quote sociali e azioni di soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali e' acquisito o integrato il controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile. Il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa proseguano l'esercizio dell'attivita' d'impresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, rendendo, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all'atto di donazione, apposita dichiarazione in tal senso. Il mancato rispetto della condizione di cui al periodo precedente comporta la decadenza dal beneficio, il pagamento dell'imposta in misura ordinaria, della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e degli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l'imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata.»

SOCIETÀ SEMPLICE

Semplicità complessa.



Edoardo Rinaldi notaio in Milano



IANNACCONI RINALDI NOTAI

STUDIO NOTARILE - CIVIL LAW NOTARY FIRM

iannacconerinaldi.it